



ORDINANZA SINDACALE
N.3 DEL 08/03/2020

Preso atto delle dimensioni sovranazionali raggiunte dal fenomeno epidemico del "corona virus" e le misure straordinarie adottate dal Governo Nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 marzo 2020 nonché dal Presidente della Regione della Campania con Ordinanza n.8 del 08/03/2020;

Considerato che il suddetto **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro** prevede, in particolare, sull'intero territorio nazionale:

- **all'art. 2 c.1 lett. b)** sono **sospese** le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- **all'art. 2 c.1 lett. c)** sono **sospese** le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della **sospensione dell'attività** in caso di violazione;
- **all'art. 2 c.1 lett. e)** svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno **un metro**, con sanzione della **sospensione dell'attività** in caso di violazione;
- **all'art. 2 c. 1 lett. f)** è **fortemente raccomandato** agli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Considerato che la suddetta **Ordinanza del Presidente della Regione Campania**, in particolare, dispone:

all'art. 3: è disposta con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la **sospensione sul territorio regionale** delle seguenti attività:

- piscine, palestre, centri benessere;

all'art. 5: sono confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.6 e n.7 del 6 marzo 2020, con efficacia fino al 3 aprile 2020;

all'art. 6: salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell' art. 650 del codice penale.



Comune di Durazzano

Provincia di Benevento

Ufficio del Sindaco

ORDINA

a tutte le attività ed esercizi commerciali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 ed all'ordinanza n.8 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Campania, **che si notificano in copia**, allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni contenute nei medesimi provvedimenti, con espresso **AVVISO** che in caso di violazione è prevista la **sanzione della SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ** oltre che la **SANZIONE PENALE di cui all'art. 650 c.p.**

La presente ordinanza è notificata alla Stazione dei Carabinieri di S.Agata de' Goti (BN), al Prefetto di Benevento ed alla Questura di Benevento.

La presente ordinanza è pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Durazzano.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Casa Municipale, li 08 marzo 2020

Il Sindaco

Rag. Alessandro Crisci



Piazza Municipio, n.1 - 82015 Durazzano (Bn)

Tel 0823.955049 – Fax 0823.719140

Cod. Fisc. 80001930629 – P.IVA 01000330629

Website: www.comune.durazzano.bn.it - Pec: info@pec.comune.durazzano.bn.it

Il Sindaco: Rag. Alessandro Crisci - Pec: sindaco@pec.comune.durazzano.bn.it